

# Interpretazione giudiziale (di atti giuridici non normativi, leggi, Costituzione)

## «in claris non fit interpretatio»:

Il risultato è che si ha applicazione della legge senza interpretazione. Ma davvero la lettera della legge o di un contratto, se chiara, non richiede interpretazione? Come scrive Alpa (RISG, 3/2012, 118) «se si qualifica una clausola come ‘chiara’, la si è già interpretata, si è già fatto ricorso a criteri (non enunciati) per individuarne il significato e il giudice dunque si è rifiutato di spiegare perché, essendo ‘chiara’ la clausola, non ha proceduto ad avviarne il processo ermeneutico». Solo lasciando da parte il brocardo, dunque, l’interpretazione può cominciare.

# Il mito della 'chiarezza' della legge

Nasce con la Rivoluzione francese, che in reazione agli abusi della giurisprudenza di cui aveva parlato fra gli altri Beccaria (v. scheda successiva) e sulla spinta del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, instaurò un sistema nel quale si presumeva che la legge, oltre che generale (efficace verso tutti) e astratta (ripetibile nel tempo, quindi non puntuale), fosse autoevidente. Nel 1790 si prevede l'obbligo per i giudici di rivolgersi al Parlamento (*référé législatif*) ogni volta che ritenessero di dover interpretare una legge, e si istituì il *Tribunal de Cassation*, posto sotto il controllo dell'Assemblea nazionale, chiamato ad annullare le sentenze che non avessero adempiuto a tale obbligo.

# Cesare Beccaria

Nel libro *Dei delitti e delle pene* (1764), esaminò alla luce dei principi dell'Illuminismo un sistema che puniva generici comportamenti o la qualità di un individuo, la tortura era praticata e concepita come strumento di confessione di un peccato, e dove «veggiamo gli stessi delitti, dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato, non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni». Ecco perché all'epoca le interpretazioni giudiziali caddero in discredito: è una delle ragioni che prepararono sul continente europeo la figura del «giudice-funzionario» (Giuliani), sottoposto alla legge, che per vincolarlo doveva essere per forza 'chiara'.

# segue

Poiché i giudici non applicarono il *référé*, il Codice Napoleone del 1804 lo abolì, e prevede la responsabilità del giudice che si fosse rifiutato di decidere col pretesto de «il silenzio, l'oscurità o l'insufficienza della legge». Questa impostazione dei rapporti legge-giudice si ritrova nell'art. 73 dello Statuto albertino (“L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo”) e più tardi nell'art. 65 legge sull'ordinamento giudiziario (1941) per cui la Corte di cassazione è chiamata a “garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto obiettivo nazionale”. E' la funzione di **nomofilachia**, associata a quella di giudice unico di legittimità delle sentenze.

# Se la chiarezza è un mito, questo non vuol dire che i giudici possano interpretare atti giuridici e normativi a loro piacimento

Il mito della chiarezza è servito storicamente ad alimentare l'idea che il giudice debba scoprire il vero significato di un testo normativo. Il mito si è da tempo rivelato tale. Ma da ciò non deriva l'abbandono al 'diritto libero', cioè all'idea che da un testo il giudice possa ricavare qualunque significato. Dall'ammettere più significati (più norme) di una disposizione, non deriva necessariamente che debba ammettersene uno qualsiasi, ma solo quelli probabili, verosimili, motivabili dal giudice stesso anche sulla base del raggio di significati ascritto al testo dalla comunità degli interpreti. La logica del probabile indica le possibilità ma anche i limiti dell'interpretazione.

# Interpretazione atti giuridici

Art. 1362 cod.civ.: nell'interpretazione del contratto bisogna «indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole». Il ricorso alla volontà delle parti (interpretazione soggettiva), assai importante anche nell'interpretazione dei trattati internazionali, non è il solo criterio cui si ricorra nell'interpretare il contratto, ma certamente acquista una maggiore importanza di quanto non accada quando l'atto giuridico sia un atto normativo ed espressione di eteronomia della produzione normativa, dove prevalgono criteri di interpretazione oggettiva (letterale o esegetico, sistematico, teleologico, evolutivo). Lo dimostra in primo luogo l'art. 12 preleggi.

# Criteri di interpretazione

Ciò detto, bisogna aggiungere che le leggi stabiliscono criteri di interpretazione sia degli atti giuridici sia delle leggi e degli atti normativi (ma non, e non a caso, della Costituzione). Occorre dunque esaminare quali sono questi criteri e quale portata vincolante possano di volta in volta assumere.

# Legge e atti normativi diversi dalla Costituzione

Secondo l'art. 12, c. 1, preleggi «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Come si vede, il criterio principale non è più l'intenzione del legislatore, che è citato in seconda battuta, ma l'interpretazione letterale e quella sistematica («secondo la connessione» delle parole, contenute non solo nella singola disposizione ma in altre disposizioni della stessa legge o anche in più leggi regolanti la materia). In giurisprudenza non vi è una netta preferenza fra criterio letterale, logico-sistematico e dell'intenzione del legislatore.

# «Intenzione del legislatore»

Ma cosa vuol dire «intenzione del legislatore»? Non può voler dire intenzione della legge o *ratio legis*, poiché questa non è la volontà soggettiva di chi ha adottato l'atto. Può riferirsi solo a quest'ultima. E il ricorso ad essa presuppone che non sia ricavabile direttamente dal testo, altrimenti coinciderebbe con la *ratio legis*. Bisogna allora ricercare quell'intenzione nei lavori preparatori della legge, e soprattutto degli interventi degli esponenti della maggioranza parlamentare che l'ha approvata. I giudici fanno bensì ricorso a questo criterio, ma non sempre con successo, poiché vi possono trovare incongruenze o carenze.

# L'art. 12 preleggi vincola l'interpretazione del giudice?

Notate che l'art. 12 preleggi stabilisce che nell'applicare la legge «non si può attribuire ad essa *altro senso che..*». Se interpretiamo alla lettera questa disposizione, i criteri di seguito indicati devono ritenersi indicati tassativamente: il giudice dovrebbe insomma applicare solo quei criteri, non altri. La giurisprudenza ha però superato da tempo questa prescrizione, soprattutto quando si tratta di interpretare testi normativi adottati da lungo tempo (ad es. leggi sull'unificazione amministrativa del 1865). In questi casi diventa particolarmente chiaro che, per poter interpretare sensatamente un testo normativo, vi è bisogno di adattarne il significato all'evoluzione storica culturale sociale (interpretazione evolutiva).

# Art. 101 Cost.

«I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Se ne ricavano due significati: uno negativo, secondo cui i giudici non sono soggetti ad altri poteri compreso quello del Parlamento-legislatore (altrimenti non avrebbe senso l'art. 104 («La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»)); l'altro positivo, la soggezione alla legge quale prodotto oggettivato nell'ordinamento di decisioni politiche. La parola 'legge' va peraltro intesa qui in senso lato: non solo la legge formale ordinaria, ma le fonti in quanto produttive di norme di diritto oggettivo ritenute valide dal giudice stesso. Se così non fosse, il giudice non sarebbe soggetto alla Costituzione.

# Interpretazione della Costituzione

A maggior ragione i criteri dell'art. 12 preleggi non possono ritenersi tassativi nell'interpretare la Costituzione, che non solo è sovraordinata alla legge, comprese le preleggi, ma è il parametro alla cui stregua i giudici possono dubitare della legittimità di norme legislative nel corso di un giudizio. Ove ne dubitino, devono prima tentare di trovare, fra le norme ricavabili dalla disposizione al loro esame, quella che ritengano conforme a Costituzione (*interpretazione adeguatrice*), poi, se non la trovano, sottoporre alla Corte costituzionale, previa dimostrazione della *non manifesta infondatezza* (cioè del loro dubbio) e della *rilevanza* (cioè dell'incidenza della disposizione sul giudizio in corso), la questione di legittimità della disposizione con ordinanza, che sospende il giudizio fino a quando la Corte non si sia pronunciata.

# Segue

Nel dubitare della conformità a Costituzione di una legge, il giudice interpreta non solo la legge ma anche la Costituzione. Come tutte le Costituzioni, la nostra non prevede canoni o criteri per la propria interpretazione. Il che non comporta arbitrio ma un ampliamento del raggio delle opzioni interpretative a disposizione del giudice rispetto a quelle di cui dispone in riferimento agli atti normativi subordinati a Cost. Questo ampliamento si giustifica dal momento che Cost., oltre a rientrare fra i testi che, per esser stati adottati da molto tempo, richiedono un'interpretazione evolutiva, è strutturata per principi.

# La Costituzione come diritto per princìpi

I princìpi si distinguono dalle regole per il fatto di non riferirsi a fattispecie determinate (es. pari dignità sociale e pieno sviluppo della persona dell'art. 3, libertà personale inviolabile dell'art. 13), o di riferirsi ad entità non determinate tassativamente (formazioni sociali (art. 2), organizzazioni internazionali (art. 11), mezzi di diffusione del pensiero (art. 21)). E' il modo con cui le Costituzioni possono durare nel tempo, e la pretesa della durata le distingue dagli altri atti normativi. La Costituzione prevede sì regole. Ma esse servono a far valere i princìpi: il carattere 'inviolabile' della libertà personale limita anche le leggi costituzionali che modificassero le regole fissate in Cost per restringere la libertà personale (v. art. 13, c. 2 e 3).

# Principi e istituti

Per poter valere, i principi costituzionali si servono, oltre che di regole, di istituti, congegni organizzativi (ad es. riserva di legge, soprattutto quando è rinforzata da Cost: tassatività dei reati dell'art. 25, o imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni dell'art. 97), o complessi di norme rilevabili concettualmente per certi ambiti di vita associata (Art. 31, c. 2: la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», o il matrimonio (art. 29), o lo sciopero (art. 40), o il servizio dell'informazione non previsto in Cost). Spesso gli istituti, sorti con certe finalità, possono nel corso del tempo perderle e acquisirne altre (eterogenesi dei fini). I principi no, perché è ad essi immanente un fine: se lo perdono, vengono meno.

# Interpretazione e interpreti

Finora abbiamo supposto che gli interpreti siano giudici. E in effetti i giudici, in quanto tenuti ad applicare disposizioni ricavandone norme, sono gli interpreti principali. Ma non sono i soli. Lo sono anche le pubbliche amministrazioni, i privati cittadini, i giuristi, il parlamento, ciascuno per ragioni e con finalità specifiche.

# Interpretazione autentica

Una modalità specifica e controversa è la legge di interpretazione autentica con la quale il parlamento, di fronte a controversie interpretative sorte in giurisprudenza relativamente alla disposizione di una legge in vigore, delibera una legge che fissa il significato di quella disposizione, e che acquista per ciò stesso efficacia retroattiva, col limite dei rapporti esauriti.